



**CITTÀ DI TORREMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI FOGGIA*

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Affissa all'Albo Pretorio  
il

**ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024. CONFERMA (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

Nr. Progr. **67**

Data **13/12/2023**

Seduta Nr. **9**

Cod. Ente : 71017

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 13/12/2023 alle ore 19:00.*

*Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 13/12/2023 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previa convocazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma dell'art.9 del Vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
EMILIO DI PUMPO	S	GIANVINCENZO VIRGILIO	S		
SALVATORE PRENCIPE	S	FONTINO (DETTO DINO) CELESTE	S		
MARGHERITA MARINO	S	ILIO PALMA	S		
GIUSEPPE FERRUCCI	S	ANNA LAMEDICA	S		
ERENIA DI DOMENICO	S	PASQUALE MONTELEONE	S		
MATTEO DE SIMONE	S	RAFFAELE DE SANTIS	S		
VINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE	N	LORENA SARAGNESE	N		
MASSIMA MANZELLI	N				
ANTONIETTA LECCESE	N				
GIUSEPPINA CARONE	N				
TOTALE Presenti: <b>12</b>			TOTALE Assenti: <b>5</b>		

Sono altresì presenti in aula gli assessori: FAIENZA MARCO, SCHIAVONE LUIGI, COPPOLA ILENIA ROSA, DI CESARE LUCIA, QUARANTA ANTONIO.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultative, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del D.L.vo n.267/2000, il SEGRETARIO GENERALE Dott. Giacomo Scalzulli.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:**

**ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024. CONFERMA (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).**

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2023**

<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Aliquota abitazione principale – cat. Catastali A/1, A/8 e A/9	<b>6,00‰</b>
Aliquota di base	<b>9,30‰</b>
Aliquota terreni agricoli	<b>7,60‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6, C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo	<b>10,30‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d’uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, c.3, lett. a)	<b>10,30‰</b>
Aliquota aree fabbricabili	<b>10,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Stato	<b>7,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Comune	<b>1,70‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00‰</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00‰</b>

Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2022 (dati al 31.12.2022) ammonta a €. 2.557.221,97;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 06.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Aliquota abitazione principale – cat. Catastali A/1, A/8 e A/9	<b>6,00‰</b>
Aliquota di base	<b>9,30‰</b>
Aliquota terreni agricoli	<b>7,60‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6, C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo	<b>10,30‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, c.3, lett. a)	<b>10,30‰</b>
Aliquota aree fabbricabili	<b>10,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Stato	<b>7,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Comune	<b>1,70‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00‰</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00‰</b>

Atteso che sulla base proiezione degli incassi IMU 2022, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024 ammonta a €. 2.620.000,00;  
Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città*

*ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 15 in data 20.04.2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Con votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

Componenti presenti n. 12, votanti n.9 – assenti n. 5 ( Manzelli M., Carone G., Ragone V., Leccese A., Saragnese L.) ;

Voti favorevoli n. 9 - Contrari n. // - Astenuti n. 3 ( De Simone, Monteleone e Lamedica);

## DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquota IMU ‰</b>
Aliquota abitazione principale – cat. Catastali A/1, A/8 e A/9	<b>6,00‰</b>
Aliquota di base	<b>9,30‰</b>
Aliquota terreni agricoli	<b>7,60‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6, C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo	<b>10,30‰</b>
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, c.3, lett. a)	<b>10,30‰</b>
Aliquota aree fabbricabili	<b>10,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Stato	<b>7,60‰</b>
Altri Immobili - Gruppo Catastale D, ad eccezione della categoria D10 Quota Comune	<b>1,70‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00‰</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00‰</b>

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.
3. di stimare in € 2.620.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente, il

## CONSIGLIO COMUNALE

nella stessa composizione di cui innanzi, con voti favorevoli n.9, voti contrari n.//, astenuti n. 3 (De Simone, Monteleone e Lamedica), espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 13/12/2023**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
GIUSEPPE FERRUCCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMO SCALZULLI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---



# CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Città per la vita . Città contro la pena di morte

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2023

Anche l'ultimo accapo ripercorre quello precedente con le stesse motivazioni. Aliquote determinazioni **IMU** per l'anno 2024, conferma. Legge 27 dicembre 2019 numero 260.

Ci sono richieste di intervento su questo accapo? No. Richieste di intervento per dichiarazione di voto? Nessuna. Possiamo passare alla votazione con voto palese per alzata di mano.

Favorevoli 9.

Contrari 0.

Astenuti 3.

Dobbiamo ripetere la votazione per rendere esecutiva la deliberazione.

Favorevoli 9.

Contrari 0.

Astenuti 3.

Approvato a maggioranza.

Con la discussione di questo ultimo accapo l'ordine del giorno è esaurito e dichiaro sciolta la seduta.